

Simon-Wagner István

LA COMPLEMENTARITÀ DEL PRINCIPIO DI
PERSONALITÀ NEL DIRITTO CANONICO DOPO IL
CONCILIO VATICANO II

Tesi

Moderatore: Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem. DSc.

Università Cattolica Pázmány Péter
Istituto Postgraduale del Diritto Canonico

Budapest
2018

SOMMARIO

Gesù Cristo fondò una sola, santa, cattolica e apostolica Chiesa che nella sua più profonda realtà è una comunità, perché la sua fonte non è altro che la comunità amorosa trinitaria dell'unico Dio. Anche Santo Cipriano parla della Chiesa come un popolo "radunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". Questa Chiesa nella sua interezza sussiste nella Chiesa Cattolica, tuttavia i suoi elementi possono essere scoperti nelle comunità al di fuori di esso. All'unica Chiesa di Cristo si può appartenere in molti modi. La missione della questa Chiesa non è altro che *l'apostolatus ad fidem*.

Alla base della realtà ecclesiologica sta la realtà cristologica. L'appartenenza alla Chiesa è costituita dal sacramento del battesimo. Mediante il Battesimo siamo incorporati alla Chiesa; a forza di questo sacramento l'uomo si veste in Cristo, diventa un membro del suo Corpo Mistico e del popolo santo di Dio. A questo elemento personale principale contribuisce un altro elemento personale, quello della gerarchia, cioè il pastore a quale è affidata la cura pastorale di una diocesi o di una comunità parrocchiale. Il territorio pertanto non è un elemento costitutivo delle strutture ecclesiali, ma funzionale. Tuttavia la Chiesa nel corso della storia organizzò la cura pastorale dei fedeli secondo il principio territoriale. Per molto tempo questo fu l'unico criterio per la delimitazione della chiesa particolare e della giurisdizione.

Nei primi secoli cristiani fu generale il principio di una città, una Chiesa, e un vescovo. All'età delle eresie il canone 8 del primo concilio di Nicea stabilì che in una città ci dev'essere un solo vescovo. Nel III secolo la Chiesa fu già stata una comunità ben strutturata, con autonomia istituzionale dove il vescovo monocratico fu al culmine dell'ordo. Il principio di organizzazione delle chiese fu mista: furono state organizzati attorno le cattedrali - carattere territoriale – ma il Vescovo fu

l'unico ministro dei sacramenti – carattere personale. Nell'epoca delle grandi concili fu rimasta la preponderanza territoriale dell'organizzazione, mentre nello spazio sacramentale fu fortemente prevalso il criterio personale.

Nel Medioevo la cultura tedesca e le consuetudini giuridiche germaniche hanno avuto un impatto duraturo sulla vita della Chiesa. Sono emerse istituzioni giuridiche che durarono fino al XX secolo, e che per lungo tempo furono legate alla dimensione territoriale dell'organizzazione ecclesiale. Nel sistema feudale dominò il territorio (diviso in feudi) come principio di organizzazione. Il cristianesimo latino diventò parte della struttura gerarchica feudale e, ha stabilito le corrispondenti istituzioni giuridiche. Intrecciate con le leggi territoriali del gentiluomo, le norme canoniche universali potrebbero prevalere *ratione materiae*. Specialmente nel caso dei sacramenti prevalse il carattere personale della legge canonica.

Anche nel Basso Medioevo fu possibile osservare la coesistenza dei due principi: territoriale e personale. L'antico ideale del „matrimonio mistico” tra il vescovo e la chiesa continuò ad esistere, e questo ideale richiedeva l'esclusività della giurisdizione territoriale. In questo periodo fu stato interpretato rigidamente l'appartenenza giurisdizionale alla parrocchia. La territorialità è nettamente prevalso soprattutto ai funerali. I tribunali operano anche su base territoriale. La costituzione 9 del Concilio Lateranense IV portò una svolta nell'organizzazione della Chiesa, sottolineando il ruolo strutturale della lingua, della cultura e del rito dei fedeli. Durante le crociate, nella zona di Levante furono istituiti tre patriarcati latini paralleli a Gerusalemme, Antiochia, e Constantinopoli, la cui giurisdizione all'interno di un territorio era personale.

Attraverso la riforma pastorale del Concilio di Trento la Chiesa diventò un'istituzione basata sulle parrocchie. Le varie provvedimenti del Concilio consolidarono la territorialità della

struttura ecclesiastica. Nell'età moderna la territorialità continuerà a crescere, mentre nel campo personale si può osservare una diminuzione della competenza giurisdizionale. La Santa Sede dovette affrontare tendenze unioniste, in particolare dalle comunità ortodosse e precalcedonesi. Il mezzo giuridico-tecnico per ripristinare la piena comunione fu stato quello di chiesa rituale, cioè una chiesa configurata sulla base di rito. Le chiese rituali sono ora chiamate chiese del proprio diritto (*ecclesia sui iuris*).

Lo sviluppo strutturale viene influenzato dall'esperienza dei secoli XIX e XX (l'emigrazione, i profughi di guerra). Nella prima metà del Novecento un movimento riformista fu lanciato all'interno della Comunità anglicana: il Movimento di Oxford (*Oxford Movement*) che causò il rafforzamento della tendenza anglo-cattolica. Questa tendenza, attraverso riavvicinamento con Roma fu stata una *via media* tra cattolicesimo e protestantismo. Quando negli anni settanta del XX secolo la Chiesa Episcopale americana iniziò ad ordinare anche le donne, la Comunione anglicana tradizionale (*TAC*) si fu stata separata dalla Comunione anglicana originaria, è senza perdere le sue peculiarità anglicane cercò l'unità con la Chiesa Cattolica. La Santa Sede agli anglicani che si stanno avvicinando a lui elaborò un nuovo strumento giuridico-tecnico: all'interno delle diocesi territoriali sono create parrocchie personali indipendenti, permettendo loro una speciale liturgia anglo-romana (*Anglican Use*). L'adesione non fu stata comunitaria, ma personale.

Mentre avvenne la prima codificazione che non ebbe voluto cambiare il *ius vetus*, e ebbe introdotto la presunzione generale di territorialità della legge, e si fu stato allontanato dal territorialità assoluta di Suárez. Nel caso delle leggi particolari fu possibile applicare il principio di personalità, perché la *cura animarum ordinaria* non soddisfaceva più i bisogni. Durante il pontificato di Pio XII fu stato creato un certo numero di strutture giurisdizionali personali.

Tra la prima e la seconda codificazione si svolse il Concilio Vaticano II (*CV II*) che comportò un cambiamento significativo di atteggiamento della vita della Chiesa. Partendo dalla rivelazione, il Concilio fece vedere la Chiesa come popolo di Dio, come la presenza del Verbo Incarnato nella storia sottolineando in primo luogo l'elemento personale. Il Concilio relativizzò il principio di territorialità, e dichiarò che il territorio è solo un elemento determinativo del popolo di Dio. Nel Codice di diritto canonico del 1917 il territorio fu ancora un elemento essenziale e costitutivo della chiesa particolare, nel codice in vigore è soltanto un elemento funzionale.

La Chiesa di oggi appare come una comunità di cristiani gerarchicamente organizzata. Poiché tutte le norme del diritto canonico sono basate sul sacramento del battesimo, si può affermare che il sistema del diritto canonico si basa su un criterio personale, e che il territorio ha un immediato ruolo individualizzante e di delimitazione. Tra i due elementi strutturanti il territorio è primario, e la personalità è complementare. Il CV II ha quindi riconosciuto che la Chiesa dovrebbe affrontare la sua missione in un modo nuovo. Pertanto, uno dei suoi documenti (PO 10b) ha prospettato la creazione di una nuova istituzione canonica: la prelatura personale.

La prelatura personale appare come una nuova forma di comunione gerarchicamente organizzata tra la Chiesa universale e le chiese particolari. La prima e finora l'unica prelatura personale è quella dell'Opus Dei, il cui scopo specifico è la ricerca della santità attraverso il lavoro e l'incontro con il Dio. L'Opus Dei non è un prototipo della prelatura personale. La Sede Apostolica può stabilire altre prelature per svolgere speciali compiti pastorali o missionari (immigranti, persone in determinate professioni), che possono mancare elementi specifici all'OD (internazionalismo, atti volontari di adesione). Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e Itineranti raccomanda la prelatura personale come

struttura pastorale nel campo della assistenza pastorale degli zingari, e dei migranti. Vi consiglio l'uso di tale struttura in relazione alla pastorale dei malati e dei sofferenti; questo è un gruppo che merita particolare attenzione e richiede un'assistenza specifica.

Nel XX secolo, la suprema autorità della Chiesa mettendo a frutto le realizzazioni teologiche-pastorali del CV II, ha istituito nuove strutture personali di tipo particolare, che sono complementari alle chiese particolari territoriali: gli ordinariati personali. Essi possono essere suddivisi in tre gruppi: gli ordinariati militari, gli ordinariati per i fedeli di rito orientale e gli ordinariati per gli ex-anglicani.

Gli ordinariati militari hanno come compito la cura pastorale dei fedeli cattolici presenti nelle forze armate. Sono state eretti con decreto della Congregazione per i Vescovi, e nei territori di missione con decreto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. La costituzione apostolica SMC regola l'ordinariato militare in modo simile alla prelatura personale. Può essere considerato una prelatura speciale (*prelatura militaris*).

Nella seconda metà del XX secolo è intensificato all'interno della comunità episcopale e anglicana il desiderio di tornare alla Chiesa Cattolica e di restaurare l'intera comunità di carità. Nel 2009 la Santa Sede ha risposto a queste richieste di gruppo con la creazione di una nuova struttura canonica: l'ordinariato personale „anglo-cattolico”. Questa volta è stato reso possibile non solo il ritorno delle singole persone come in caso del provvedimento pastorale (per i cattolici romani provenienti dalla tradizione anglicana - Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America), ma dei gruppi completi. La costituzione apostolica che ha introdotto la nuova figura canonica regola l'ordinariato personale in modo simile all'ordinariato militare. L'Ordinariato personale per gli ex-anglicani ha lo scopo di consentire a ciascuno dei tre gruppi di

fedeli della Comunità anglicana il ritorno alla piena comunione con la Chiesa di Roma e l'integrazione in essa, preservando il loro patrimonio. Ci sono tre condizioni necessarie per il restauro dell'intera comunità:

- unità nella fede riassunta brevemente dal Simbolo niceno-costantinopolitano;
- unità nei sacramenti, che significa in pratica l'accettazione totale della disciplina sacramentale;
- unità con i vescovi uniti col romano pontefice.

La fondazione degli ordinariati personali spetta alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

I cambiamenti socio-politici dei secoli XIX-XX hanno innescato forti ondate migratorie, portando alla Chiesa nuove sfide. Doveva essere garantita la cura pastorale dei fedeli cattolici orientali che vivono al di fuori di proprio territorio, e la preservazione e l'osservazione del proprio rito. La Santa Sede tramite la Congregazione per le Chiese orientali, ha risposto a questa domanda attraverso la creazione degli ordinariati rituali. Questa istituzione non è inclusa nel *ius commune*, il suo fondamento teologico-giuridico può essere trovato sul decreto conciliare CD. L'Ordinariato rituale è un tipo *sui generis* degli ordinariati personali, che è stato nato dalla giurisprudenza della Santa Sede. Non esiste una legge-quadro comune; sono stati creati da caso a caso spesso sulla base di fattori storici, e c'è eterogeneità nella dottrina in relazione al loro status giuridico. L'ordinariato ha un ambito nazionale ed è retto dal Vescovo latino della capitale. Gli Ordinariati latini per i fedeli di rito orientale sono disciplinati all'atto dell'erezione da parte della Sede Apostolica.

Uno specifico bisogno pastorale ha dato vita ad un'altra struttura personale della Chiesa: l'amministrazione apostolica personale. Per facilitare la reintegrazione di un gruppo scismatico nell'intera comunità ecclesiale la Santa Sede ha configurato in

base a un criterio personale una struttura tipicamente territoriale. In realtà si è estratto del potere di ordinario territoriale di Campos (Brasile) un gruppo di fedeli ed è subordinato alla giurisdizione personale del amministratore apostolico dello stesso territorio. La sua particolarità consiste nel fatto che usa esclusivamente la forma straordinaria del rito romano durante gli atti liturgici. Si tratta di un'entità personale-territoriale fondata dalla Congregazione dei Vescovi; la legge-quadro è inclusa nel decreto *Animarum bonum*.

Sebbene servano diversi bisogni speciali, le strutture personali hanno caratteristiche comuni: il principio di delimitazione personale; la fondazione da parte della Santa Sede; il proprio statuto; sono di solito affidati al Vescovo; la necessità di un coordinamento con la gerarchia territoriale; hanno anche una dimensione territoriale; la capacità di auto-organizzazione; la vigilanza gerarchica. Il legislatore li equiparava alle diocesi, ma questa non significa alcuna identità. La forma primaria della chiesa particolare rimane la diocesi basata sul principio territoriale; le strutture personali sono solo simili alle diocesi, e di carattere complementare. Perseguono i loro obiettivi in vari contesti organizzativi e legali, nel proprio ambiente pastorale o liturgico, e la loro finalità li unisce tra loro.

I pastori che ci sono a capo di queste strutture svolgono funzioni episcopali, e realizzano la missione del Collegio dei Vescovi con il Papa. Il loro potere del governo è esercitato in nome proprio (prelato personale, ordinario militare, ordinario rituale), o in nome del Papa (ordinario personale, amministratore apostolico personale). Questo potere è esercitato dal prelato a livello internazionale, dall'ordinario militare-, rituale-, e personale all'interno del territorio di una conferenza episcopale nazionale, mentre dall'amministratore apostolico personale entro i confini di una particolare diocesi. La giurisdizione cumulativa che è una caratteristica comune delle strutture gerarchiche personali, richiede la cooperazione e il coordinamento con la gerarchia

territoriale. I presuli delle strutture personali hanno la facoltà di incardinazione, che in caso della Prelatura personale dell'Opus Dei, dell'Ordinariato personale per gli ex anglicani e dell'Amministrazione Apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney" può essere esercitato soltanto contro i propri seminaristi. Nella prelatura personale, nell'ordinariato personale, e nell'amministrazione apostolica personale la modalità del governo è più collegiale rispetto agli altri.

L'appartenenza alle strutture personali è differenziata. Nella prelatura personale, i loro chierici sono incardinati e i laici sono incorporati. L'incorporazione è una procedura progressiva. La giurisdizione dell'ordinario militare si estende sui cappellani militari cattolici (romani e orientali) ed i loro familiari; sul personale di servizio; sull'istituzioni militari (studenti, lavoratori, residenti), e sui funzionari civili. Nell'Ordinariato personale i membri sono *pro norma* anglicani, ma i familiari di un membro dell'Ordinariato possono diventare essi stessi membri, anche quelli che hanno ricevuto i sacramenti dell'iniziazione (battesimo, cresima ed eucaristia) nell'Ordinariato, e attraverso l'evangelizzazione anche quelli che non hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Sono richieste una dichiarazione preliminare scritta, e una professione di fede. Nell'Ordinariato rituale alla base dell'incorporazione sta il rito di fedele. La giurisdizione dell'ordinario rituale può essere unirituale o plurirituale, mentre quello dell'amministratore apostolico personale si estende sui fedeli tradizionalisti viventi nella diocesi di Campos. Qui ci sono tre livelli di adesione: *ipso facto*, volontaria, e attraverso il battesimo. Per i laici anche qui è richiesta una dichiarazione preliminare scritta.

Perché le strutture gerarchiche basate sul principio personale, attraverso l'assimilazione canonica sono simili alla diocesi (con l'eccezione degli ordinariati latini dei cattolici orientali), quindi tutto quello che nel diritto universale riguarda la

diocesi è valido anche per loro. Gli obblighi e i diritti degli Ordinari derivano dai doveri e dai diritti del Vescovo diocesano. Gli obblighi e i diritti di tutti i fedeli (chierici, membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica, laici) sulla base dell'*analogia legis* vale anche per i gruppi di fedeli della prelatura e degli ordinariati. Ciononostante si deve tenere in considerazione le disposizioni di US, PP, SMC, AC, NC ed AB.

Le norme specifiche per i „cattolici anglicani” sono eccezioni delle norme universali, hanno un carattere temporaneo. La normativa si propone di raggiungere un duplice obiettivo:

- preservare il patrimonio spirituale, liturgico, pastorale e sinodale anglicano;
- la piena integrazione nella Chiesa Cattolica.

La novità delle nuove figure giuridiche sta nel fatto che:

- sono delimitate in base a criteri personali;
- il potere dei prelati non è esclusivo ma cumulativo;
- il loro ambito operativo e quello di una conferenza episcopale nazionale (L'Opus Dei è di carattere internazionale, mentre L'Amministrazione apostolica personale di Campos è diocesano);
- con l'eccezione del clero incardinato e degli „anglicani cattolici” i membri delle strutture personale non perdono la loro appartenenza originaria alla chiesa locale territoriale;
- la Santa Sede intende applicare in futuro la figura dell'ordinariato personale in casi simili ai anglicani.

Attraverso i flussi migratori dei secoli XIX e XX è emersa una società multireligiosa, multiculturale e multi-etnica. Questo fenomeno ha costretto la Chiesa a dirigere la sua attenzione verso i cristiani che per qualsiasi motivo vivono lontano dalla loro patria di origine. Così oltre alle principali strutture gerarchiche della

Chiesa latina, sono state stabilite comunità configurate su base dei criteri personali e territoriali per assicurare la cura pastorale dei migranti nella loro lingua materna. Inizialmente la Santa Sede ha sviluppato un'assistenza spirituale basata sul principio territoriale considerandone un'anomalia, ma dopo il CV II la dottrina cattolica è partita dal diritto di esprimere e mantenere la fede nella lingua materna. Si tratta di una pastorale temporanea, che non sostituisce quella della parrocchia territoriale, ma è cumulativa con essa.

Queste comunità ecclesiariche personali-territoriali possono essere trovate a diversi livelli anche nella società ecclesiarica ungherese. Ci sono: la Chiesa greco-cattolica ungherese; l'Ordinariato militare; anche il vescovo degli ungheresi all'estero ha uno stato personale; è presente la prelatura dell'Opus Dei, e infine possono essere menzionate qui le varie unità della pastorale categoriale.

Nella dissertazione ho anche toccato l'organizzazione della Chiesa orientale che è di natura marcatamente personale perché è configurato all'interno di un confine territoriale su base di un criterio personale (il rito). Le chiese ortodosse orientali e le chiese precalcedonesi hanno mantenuto il loro carattere ecclesiarico attraverso la successione apostolica e i sacramenti validi, nei legami della fede apostolica e della comunione sacramentale. Il dialogo con le chiese copta e armena è stato fruttuoso, dove il processo complessivo di fusione è già entrato nella fase finale. Questo è un fatto significativo perché a causa della natura configurante del rito, l'elemento personale è dominante in questi.

Nella dissertazione ho cercato di presentare la realizzazione e l'alternanza del principio territoriale e personale nella storia della Chiesa, così come - attraverso la descrizione di strutture personali - quanta enfasi è stata posta sulla personalità nella struttura della Chiesa, grazie al cambiamento di paradigma del CV

II. Si è scoperto che non il territorio bensì l'elemento comunitario è l'elemento essenziale e costitutivo delle circoscrizioni ecclesiastiche. Il territorio è solo un principio esterno della circoscrizione, e un elemento funzionale della struttura. La personalità non è un'alternativa alla territorialità, ma un complemento, una sua estensione, poiché presuppone l'inclusione dei fedeli nelle comunità locali. È diventato evidente che non ci sono chiese puramente territoriali, né chiese puramente personali. Da un lato, sulla base delle strutture territoriali ci sono due elementi personali: la comunità, e la gerarchia. Dall'altro lato, l'istituzione di strutture personali presuppone anche l'organizzazione territoriale. La personalità è un complemento organizzativo e pastorale a cui in determinate circostanze la territorialità potrebbe averne bisogno.

Il principio personale non è stato configurato dal CIC come un'eccezione, ma come una formula che può essere usata quando *utilitas id suadeat* (nel caso delle chiese particolari) o *ubi vero id expediat* (nel caso delle parrocchie).

La Chiesa di Cristo non è altra che il mistero della comunità (*mysterium communionis*). Questa Chiesa appare nel mondo come una comunità di chiese (*communio ecclesiarum*) in cui immanentemente è presente e opera la Chiesa universale. Nel'ordinamento canonico c'è una vasta gamma di circoscrizioni: diocesi, ordinariato, prelatura, abbazia, vicariato, prefettura, amministrazione apostolica, parrocchia, e tutti questi sono più adeguati all'obiettivo che devono raggiungere. Secondo i principi del diritto canonico questo scopo è la salvezza delle anime: *Salus animarum, suprema lex*. Questa è la chiave per comprendere tutte le norme canoniche.

Le norme delle nuove strutture personali sono state formulate in questo spirito, e queste norme dimostrano l'elasticità del diritto canonico quando si tratta di promuovere e servire la salvezza dei fedeli che si trovano in una situazione speciale.